

# FONDO SANITARIO DI CATEGORIA METASALUTE

Art. 16. – Assistenza Sanitaria Integrativa

A decorrere dal 1° ottobre 2017, e fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8, tutti i lavoratori in forza alla medesima data I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, al superamento del periodo di prova, sono iscritti possono volontariamente iscriversi al Fondo di assistenza sanitaria integrativa mètaSalute costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta.

I lavoratori assunti successivamente a tale data saranno iscritti al Fondo con la prima finestra utile così come definite nel Regolamento di mètaSalute.

Hanno diritto all'iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l'iscrizione è automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto.

Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° ottobre 2017 una contribuzione pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l'una) a totale carico dell'azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni reddittuali.

La contribuzione di cui al comma precedente è altresì dovuta: per i lavoratori in aspettativa per malattia, per i lavoratori sospesi interessati dall'istituto della CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 ovvero ai sensi dell'art. 7, legge n. 604/1966, che beneficiano della NASPI.

Potranno inoltre iscriversi, con copertura a loro totale carico, secondo le modalità e gli importi previsti dal Regolamento del Fondo, i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i conviventi di fatto.

In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro la contribuzione a carico dell'azienda per ogni singolo dipendente non potrà essere inferiore a decorrere dal 1° ottobre 2017a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l'una).

Nel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, ai lavoratori non coperti o già aderenti a mètaSalute si applica quanto previsto dal primo comma; per i lavoratori coperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa le parti in sede aziendale procederanno ad una armonizzazione dei contenuti dell'accordo anche al fine di adeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura non inferiore a 156 euro annui entro il 31 dicembre 2017

Norma transitoria

Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina rimangono invariate le modalità e contribuzioni in essere.

### Dichiarazione delle parti

Ai fini di quanto previsto ai commi 7 e 8, l'importo di 156 euro annui costituisce l'unico parametro di riferimento per il confronto con altre forme di assistenza sanitaria integrativa fornite da eventuali diversi gestori.

## Sintesi

### METASALUTE

### OTTOBRE 2017

### Tutti i Lavoratori Metalmeccanici Iscritti...

A partire dal 1° ottobre tutte le lavoratrici e i lavoratori a cui si applica il CCNL Federmeccanica – Assistal saranno iscritti al fondo sanitario Integrativo fondo mètaSalute, salvo espressa rinuncia.

Nel caso di nuova assunzione avvenuta successivamente al 1° Ottobre 2017 l'iscrizione avverrà con la prima finestra utile con le regole previste dal regolamento mètaSalute.

Tutti gli iscritti beneficeranno quindi di **prestazioni Sanitarie aggiuntive**, rispetto a quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

E' stato previsto in sede di rinnovo contrattuale che le coperture saranno estese ai familiari fiscalmente a carico dell'iscritto principale, ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni reddituali.

Lo status di familiare a carico si possiede se il familiare interessato ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro annui, come definito dalla normativa fiscale e dal regolamento del fondo.

# Nessun costo di adesione a carico del lavoratore...tutto a carico delle aziende...

Dal 1° ottobre 2017 sarà annullata totalmente la contribuzione a carico del dipendente iscritto. La contribuzione al fondo mètaSalute, per iscrivere tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, sarà pari ad € 156,00 annue per addetto e a totale carico delle aziende.

### Per quali Lavoratori...

Contratti a tempo	Contratti Parttime	Contratti a termine	Contratti di apprendistato	Lavoratori in prova
indeterminato			аррголагошто	
SI	SI	SI a condizione che all'atto dell'attivazione il contratto deve essere valido ancora per almeno altri cinque mesi	SI	SI



Vicino a Voi sempre!

